

Comune di Valle Lomellina

(provincia di Pavia)



REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

APPROVATO
Con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 9 del 21-07-2017

SOMMARIO

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1	<i>Finalità, oggetto e ambito di applicazione</i>	Pag 4
Art. 2	<i>Definizioni</i>	Pag 4
Art. 3	<i>Mediazione di presunte situazioni pregiudizievoli per la sicurezza urbana, la convivenza civile o la pubblica quiete.</i>	Pag 5

TITOLO II NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 4	<i>Sicurezza urbana e pubblica incolumità</i>	Pag 5
--------	---	-------

TITOLO III SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 5	<i>Spazi ed aree pubbliche</i>	Pag 6
Art. 6	<i>Atti vietati sul suolo</i>	Pag 6
Art. 7	<i>Cortei, cerimonie, riunioni e manifestazioni</i>	Pag 7
Art. 8	<i>Nettezza del suolo e dell'abitato</i>	Pag 7
Art. 9	<i>Disposizioni sul verde privato</i>	Pag 8

TITOLO IV TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Art. 10	<i>Disposizioni generali</i>	Pag 8
Art. 11	<i>Spettacoli e Trattenimenti</i>	Pag 9
Art. 12	<i>Abitazioni private</i>	Pag 9
Art. 13	<i>Strumenti musicali</i>	Pag 9

TITOLO V MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

Art. 14	<i>Tutela degli animali domestici</i>	Pag 9
Art. 15	<i>Animali molesti</i>	Pag 10
Art. 16	<i>Mantenimento dei cani</i>	Pag 10

TITOLO VI VARIE

Art 17	<i>Divieto di vendita per asporto di bottiglie in vetro e divieto di abbandono delle medesime</i>	Pag 11
Art 18	<i>Accattonaggio</i>	Pag 11
Art 19	<i>Carovane di nomadi</i>	Pag 11

TITOLO VII PROCEDURA RELATIVA ALLE SANZIONI

Art 20	<i>Procedura per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie</i>	Pag 12
Art 21	<i>Obbligo di sospendere attività connesse alla violazione</i>	Pag 12
Art 22	<i>Sequestri cautelativi e confisca</i>	Pag 12

TITOLO VIII NORME TRANSITORIE E FINALI

Art 23	<i>Comunicazione</i>	Pag 12
Art 24	<i>Abrogazioni e disposizioni finali</i>	Pag 13

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Finalità, oggetto e ambito di applicazione.

1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto dei principi costituzionali e generali dell'ordinamento e delle norme di legge nonché dello Statuto del Comune di Valle Lomellina, l'insieme delle misure volte ad assicurare la serena e civile convivenza, intervenendo sui comportamenti che possano arrecare danni o pregiudizi alle persone od ai beni e regolando il comportamento e le attività dei cittadini all'interno del territorio comunale, al fine di tutelare la sicurezza urbana e la pubblica incolumità, disciplinando la convivenza civile, la vivibilità, la pulizia ed il decoro cittadino, salvaguardando la pubblica quiete e la tranquillità delle persone e regolando professioni ed attività lavorative. E' espressione della funzione di polizia amministrativa locale attribuita al Comune dal comma 2 dell'articolo 158 del Decreto Legislativo numero 112 del 31 marzo 1998. Esso si applica fatte salve le norme del codice penale, ovvero previste da leggi e regolamenti di rango superiore.

2. Per polizia amministrativa locale si intende l'insieme delle misure dirette ad evitare danni o pregiudizi che possono essere arrecati ai soggetti giuridici ed alle cose nello svolgimento di attività relative alle materie nelle quali vengono esercitate le competenze, anche delegate, delle regioni e degli enti locali, senza che ne risultino lesi o messi in pericolo i beni e gli interessi tutelati in funzione dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica

3. Il presente regolamento, per il perseguimento dei fini di cui al comma 1 e 2, detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:

- a) sicurezza urbana e pubblica incolumità;
- b) convivenza civile, vivibilità, pulizia e pubblico decoro;
- c) pubblica quiete e tranquillità delle persone;
- d) disciplina delle professioni e delle attività lavorative;

4. Il presente regolamento si applica su tutto il territorio comunale ed è efficace in tutti gli spazi ed aree pubbliche nonché in quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio, salvo diversa disposizione. Le stesse norme sono applicabili qualora le attività ivi previste esplicino, comunque, i loro effetti fuori dalle pertinenze di una qualsiasi area privata.

5. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine "regolamento" senza alcuna specifica, con esso deve intendersi il presente "Regolamento di Polizia Urbana".

Art. 2 – Definizioni.

Ai fini del perseguimento degli scopi di cui all'articolo 1 del presente regolamento:

a) per incolumità pubblica si intende l'integrità fisica della popolazione e per sicurezza urbana un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale;

b) per convivenza civile, vivibilità, pulizia e pubblico decoro si intendono tutti i comportamenti e le situazioni che danno luogo all'armonioso vivere comune dei cittadini, nel rispetto reciproco, nel corretto svolgimento delle proprie attività e del civile impiego del tempo libero, nonché l'insieme degli atti che rendono l'aspetto urbano conforme alle regole di decenza comunemente accettate;

c) per pubblica quiete e tranquillità delle persone si intende la tranquillità e la pace della vita dei cittadini sia nel normale svolgimento delle occupazioni che nel riposo;

d) per professioni ed attività lavorative si intende la disciplina di alcuni aspetti relativi alle attività commerciali, artigianali e industriali, nonché ogni altra attività lavorativa esercitata in qualsiasi forma, fatte salve le norme statali, regionali e comunali in materia.

Art. 3 - Mediazione di presunte situazioni pregiudizievoli per la sicurezza urbana, la convivenza civile o la pubblica quiete.

Il Sindaco, a mezzo della struttura organizzativa comunale competente, a prescindere dall'eventuale avvio, in presenza dei presupposti normativi, di formali accertamenti in ordine a ipotetiche violazioni, può convocare chi sembri coinvolto nel dare origine ad atti potenzialmente pregiudizievoli per la sicurezza urbana, la pubblica incolumità, la convivenza civile o la pubblica quiete e renderlo edotto delle turbative lamentate, invitandolo a mantenere una condotta conforme alle norme del presente regolamento. Dell'invito viene redatto sommario processo verbale utilizzabile agli atti d'ufficio.

TITOLO II NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 4 – Sicurezza urbana e pubblica incolumità.

Ai sensi dell'art. 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni, per incolumità pubblica si intende l'integrità fisica della popolazione e per sicurezza urbana il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione e recupero delle aree o dei siti più degradati, l'eliminazione dei fenomeni di marginalità e di esclusione sociale, nonché la prevenzione della criminalità in particolare di tipo predatorio, da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale pertanto il presente regolamento, ai sensi del Decreto Legge 20 febbraio 2017 n.14, convertito nella legge 18 aprile 2017, n. 48, recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza urbana", interviene per prevenire e contrastare:

a) le situazioni urbane di degrado o di isolamento che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili e i fenomeni di violenza legati anche all'abuso di alcool;

b) le situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento al patrimonio pubblico e privato o che ne impediscono la fruibilità e determinano lo scadimento della qualità urbana;

c) l'incuria, il degrado e l'occupazione abusiva di immobili tali da favorire le situazioni indicate ai punti a) e b);

d) le situazioni che costituiscono intralcio alla pubblica viabilità o che alterano il decoro urbano, in particolare quelle di abusivismo commerciale e di illecita occupazione di suolo pubblico;

e) i comportamenti che possono offendere la pubblica decenza anche per le modalità con cui si manifestano, ovvero turbano gravemente il libero utilizzo degli spazi pubblici o la fruizione cui sono destinati o che rendono difficoltoso o pericoloso l'accesso ad essi, quali ad esempio la prostituzione su strada o l'accattonaggio molesto.

TITOLO III

SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 5 : Spazi ed aree pubbliche

1. Deve essere consentita la libera fruibilità degli spazi pubblici, come indicati nell'art. 1 del Regolamento, da parte di tutta la collettività.
2. Sono, pertanto, vietati gli atti o le attività o i comportamenti che si pongono in contrasto con l'indicata finalità.
3. La violazione alle disposizioni di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € **25,00** a € **150,00** e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività.

Art. 6 : Atti vietati su suolo pubblico

1. Sul suolo pubblico è vietato:
 - a) manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi di manutenzione eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito, da soggetti a tale scopo autorizzati;
 - b) imbrattare con scritte e disegni o danneggiare monumenti, edifici pubblici, facciate o porte, di edifici privati;
 - c) rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, termini, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
 - d) arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;
 - e) collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà;
 - f) praticare giochi pericolosi o molesti sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi e i portici, quando possono arrecare intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo per se o per gli altri o procurare danni, come pure disturbare le occupazioni o il riposo delle persone mediante schiamazzi e rumori;
 - g) il gioco del pallone, per quest'ultimo sono esentati i bambini, tali essendo i minori fino a 12 anni compresi accompagnati dai genitori o da coloro che su di essi esercitano la vigilanza, che utilizzano palloni che per peso e consistenza siano oggettivamente inoffensivi e inadatti a produrre danni a persone e/o cose;
 - h) sedersi o sdraiarsi e abbandonare rifiuti per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sulle scalinate, sotto i portici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi o impedire l'utilizzazione di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche;
 - i) compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre cose contrari all'igiene o al pubblico decoro, o che possano recare molestia, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti, nonché soddisfare alle esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;
 - l) accendere fuochi o gettare oggetti accesi nelle strade e nei luoghi di passaggio pubblico,

- nonché sparare mortaretti o altri simili apparecchi causando pericolo o disturbo alle persone;
- m) effettuare qualsiasi forma di accattonaggio molesto o che causi intralcio o pericolo alla circolazione veicolare e/o pedonale;
 - n) utilizzare l'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente connesso al consumo personale sul posto. In prossimità delle fontanelle è vietato il lavaggio di veicoli, animali, indumenti e simili;
 - o) bagnarsi lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche o nelle fontane pubbliche
2. E' vietato introdursi e fermarsi sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico per ivi mangiare, dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi e al decoro;
 3. Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque viola le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1 lett. a), b), c) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € **50,00** a € **300,00** oltre alla corresponsione delle spese di ripristino.
 4. Salvo il fatto non costituisca reato, chiunque viola le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1 lett. d), e), f), g), i), l), m), n), o), comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € **25,00** a € **150,00**.
 5. In caso di imbrattamento di edifici privati, il Sindaco ha la facoltà di ordinare alla proprietà il ripristino dello stato dei luoghi entro il termine stabilito nel provvedimento.

Art. 7 : Cortei, cerimonie, riunioni e manifestazioni

1. Fatto salvo quanto previsto dalle leggi di pubblica sicurezza, chi promuove cortei, cerimonie o riunioni in luogo pubblico, ne dà avviso al Sindaco almeno dieci giorni prima della data di svolgimento. Per i cortei funebri l'incaricato che effettua il trasporto della salma deve darne avviso all'Ufficio Polizia Locale almeno un giorno prima.
2. L'avviso al Sindaco dovrà essere dato almeno trenta giorni prima per le manifestazioni che comportino provvedimenti relativi alla viabilità in genere e che per il loro svolgimento implicino limiti o divieti alla circolazione.
3. Gli organizzatori dovranno sottostare ed adottare eventuali disposizioni impartite in merito dai funzionari della Polizia Municipale.
4. Le processioni o altre manifestazioni che prevedano cortei di persone o di mezzi dovranno seguire gli itinerari più brevi e preventivamente concordati con il Comando di Polizia Locale e comunque non in contrasto con la segnaletica vigente nel Comune.
5. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € **100,00** a € **500,00**.

Art. 8 : Nettezza del suolo e dell'abitato

1. Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, è vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque d'uso pubblico, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi nonché in cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati, comuni a più persone.
2. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o d'uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante.
3. L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste anche per chi lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea.
4. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del

tratto di marciapiedi sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.

5. Nell'esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via e nei fossati o canali laterali. Tutti i rifiuti devono essere raccolti in sacchi conformi alle prescrizioni da depositare chiusi nei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani.
6. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00.

Art. 9 : Disposizioni sul verde privato

1. In conformità a quanto stabilito dal Codice della Strada, quando nei fondi o comunque nelle proprietà private, compresi i condomini, situati in fregio od in prossimità di strade aperte al pubblico transito veicolare o pedonale, sono presenti alberi i cui rami si protendono sulla sede stradale, i proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di fronde e rami in modo che sia sempre evitata ogni situazione compromissiva della circolazione, tanto dei veicoli quanto dei pedoni.
2. Quando la presenza di alberi e/o siepi su fondi o comunque su proprietà privati confinanti con strade aperte al pubblico transito che, in conseguenza della sinuosità delle strade stesse e della loro ridotta sezione, può compromettere la visibilità e così costringere i conducenti di veicoli ad un uso eccessivo delle segnalazioni acustiche, i proprietari hanno l'obbligo di mantenere alberature e siepi in condizioni tali da non costituire mai pericolo od intralcio alla circolazione. In particolare devono opportunamente regolare le siepi e tagliare i rami degli alberi che si protendono sulla carreggiata stradale.
3. E' fatto obbligo ai proprietari di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant'altro sia caduto sulla sede stradale.
4. E' vietato bruciare sterpi, rifiuti da giardinaggio o altro materiale all'interno delle proprietà private qualora ne possa derivare molestia o danno al vicinato.
5. I proprietari privati di aree verdi confinanti con luoghi pubblici o da essi visibili, hanno l'obbligo di mantenerle in condizioni decorose. La disposizione vale anche per il verde condominiale.
6. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00.

TITOLO IV **TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA**

Art. 10 : Disposizioni generali

1. Chiunque eserciti un'arte, un mestiere o un'industria, deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo ai vicini, in conformità a quanto previsto dal piano di zonizzazione acustica comunale.
2. I Servizi Tecnici comunali, l'A.R.P.A., e l'Azienda Sanitaria Locale, su reclamo o d'ufficio, accertano la natura dei rumori e promuovono i più idonei provvedimenti perché chi esercita arti, mestieri o industrie proceda all'eliminazione delle cause dei rumori.
3. Nei casi di incompatibilità dell'attività esercitata con il rispetto della quiete delle civili abitazioni, su motivata proposta dei Servizi tecnici comunali, dell'A.R.P.A. o dell'Azienda Sanitaria Locale, potrà essere vietato l'esercizio dell'arte, del mestiere o dell'industria responsabile delle molestie o dell'incomodo.
4. E' in ogni caso vietato impiantare in fabbricati destinati a civile abitazione attività che comportino l'uso di macchine azionate da motore. Il divieto non vale per le attività che comportano esclusivamente l'uso delle normali macchine per ufficio o attrezzature medico-

sanitarie.

5. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € **100,00** a € **500,00**.

Art. 11 : Spettacoli e trattenimenti

1. I titolari delle licenze prescritte dalle leggi di pubblica sicurezza per l'esercizio della attività di pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento, i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione, i titolari di sale pubbliche per biliardi od altri giochi leciti ed i titolari di circoli privati, devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività siano strutturati in modo tale che il livello sonoro, delle emissioni propagate all' esterno, rispetti sempre i limiti previsti dalla legislazione vigente.
2. Ai soggetti di cui al comma 1, è fatto obbligo di vigilare affinché all'uscita dai locali i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.
3. Le licenze per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luoghi aperti devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.
4. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € **100,00** a € **500,00**.

Art. 12 : Abitazioni private

1. Nelle abitazioni private non è consentito far funzionare apparecchiature fonti di molestie e disturbi, fatte salve le eccezioni di cui ai due commi seguenti.
2. Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumore o vibrazioni non possono farsi funzionare prima delle ore 7 e dopo le ore 22 nei giorni feriali, prima delle ore 8,30 e dopo le ore 22 nei giorni festivi.
3. Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini. La disposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici di somministrazione, specie se ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.
4. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € **100,00** a € **500,00**.

Art. 13 : Strumenti musicali

1. Chi, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini.
2. Non è in ogni modo consentito l'uso di strumenti musicali, cantare e fare schiamazzi, dalle ore 13 alle ore 15 e dalle ore 22 alle ore 9, salvo la totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale è usato.
3. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € **50,00** a € **300,00**.

TITOLO V **MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI**

Art. 14 : Tutela degli animali domestici

1. In ogni luogo e circostanza è fatto divieto di molestare gli animali domestici, anche randagi, e di provocare loro danno o sofferenza.
2. E' vietato abbandonare animali domestici.

3. E' vietato condurre cani o altri animali al guinzaglio dalla bicicletta o da qualsiasi altro veicolo.
4. Non è permesso far transitare nel territorio comunale mandrie, greggi o gruppi di animali, anche se ammaestrati, senza preventiva autorizzazione dell'autorità comunale.
5. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo, di cui ai commi precedenti, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € **100,00** a € **500,00**.

Art. 15 : Animali molesti

1. In abitazioni private, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini è vietata la detenzione di animali che disturbino, specialmente durante la notte, la pubblica o privata quiete.
2. Gli agenti di Polizia, oltre a contestare la violazione della disposizione del comma 1 al proprietario o al detentore, diffidano formalmente il medesimo a porre l'animale in condizione di non più disturbare la quiete pubblica e privata.
3. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € **25,00** a € **150,00**.

Art. 16 : Mantenimento dei cani

1. In base alla normativa vigente è fatto obbligo ai proprietari di iscriverli nell'anagrafe canina e di munirli di apposito dispositivo di identificazione.
2. Ferme restando le disposizioni del Regolamento Veterinario per la profilassi della rabbia, a tutela dell'incolumità pubblica e privata, i cani devono sempre essere condotti, salvo nei luoghi loro espressamente destinati, al guinzaglio e, se prescritto, anche muniti di museruola.
3. È fatto assoluto divieto di tenere cani alla catena se questa è inferiore a metri 4, ovvero a metri 3 qualora la catena possa scorrere su un cavo aereo della lunghezza di almeno 3 metri. Gli animali tenuti alla catena devono poter raggiungere un riparo adeguato ed i contenitori dell'acqua e del cibo sempre disponibili.
4. Il proprietario dovrà garantire all'animale la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze fisiologiche e comportamentali. In particolare è fatto divieto di detenere gli animali in spazi (ad esempio balconi o box) angusti ed inadeguati alle loro necessità in funzione della taglia e delle esigenze biologiche ed etologiche della specie.
5. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni quando siano condotti in spazi pubblici di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni depositando le stesse nei contenitori di rifiuti solidi urbani.
6. I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia devono comunque evitare che essi sporchino con deiezioni i portici, i marciapiedi ed ogni altro spazio pedonale di uso pubblico.
7. È vietato introdurre cani, ancorché condotti al guinzaglio, eccezione fatta per quelli che accompagnano persone inabili, nelle aree destinate ai giochi, individuate con ordinanza del Sindaco e opportunamente segnalate.
8. Fatta salva l'applicazione della normativa speciale regionale in vigore, chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € **100,00** a € **500,00**.
9. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui ai commi 2), 3), 4), 5), 6) e 7), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € **25,00** a € **150,00**.

TITOLO VI VARIE

Art. 17 : Divieto di vendita per asporto di bottiglie in vetro e divieto di abbandono delle medesime.

1. Ai titolari di pubblici esercizi, attività commerciali in sede fissa e attività artigianali ubicati nel Centro Storico e nelle immediate adiacenze, è vietata la vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro dopo le ore 20.00 e fino alla chiusura.
2. E' fatto tassativo divieto abbandonare o depositare sui suoli di cui all'Art. 1 del presente Regolamento, bottiglie o altro materiale in vetro.
3. Salvo violazioni di altre norme legislative o regolamentari, chi viola le disposizioni di cui al precedente comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € **50,00** a € **300,00**; chi viola le disposizioni di cui al precedente comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € **75,00** a € **450,00**.

Art. 18 : Accattonaggio

1. E' vietato raccogliere questue ed elemosine per qualsiasi motivo causando disturbo ai passanti. In ogni caso è sempre vietato raccogliere questue ed elemosine davanti e nelle vicinanze di edifici di culto, ospedali e cimiteri.
2. La violazione delle disposizioni di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € **25,00** a € **150,00** e l'obbligo di cessare l'attività.

Art. 19 : Carovane di nomadi

1. Atteso che non esiste nell'ambito del Comune, alcuna area attrezzata per la sosta dei nomadi, è fatto divieto alle carovane di nomadi di sostare nel territorio comunale.
2. Atteso che non esiste nel Comune, alcuna area attrezzata per il soggiorno in roulotte o in autocaravan, è vietato lo stazionamento ad uso abitativo, di roulotte, camper ed altri veicoli attrezzati ad uso abitazione mobile, sul suolo pubblico o privato ad uso pubblico od aperto al pubblico, per una durata superiore alle 24 ore.
3. È fatta espressa deroga a quanto previsto dal presente articolo, per camper e roulotte al seguito di attività circensi, di giostre ed attrazioni e per camper , roulotte e tende, di proprietà od in uso ad associazioni di protezione civile, in caso di esercitazioni od emergenze di protezione civile. Gli stessi, previa autorizzazione scritta dell'autorità comunale, anche in calce all'autorizzazione per l'attività di attrazione, potranno stazionare nei luoghi indicati da quest'ultima e per il tempo indicato in tale autorizzazione.
4. In caso di violazione a quanto previsto dal presente articolo, il Sindaco, con propria ordinanza adottata anche ai sensi dell'Art. 54 del D.Lgs. 267/2000 dispone lo sgombero delle aree occupate, richiedendo se necessario l'ausilio della Forza pubblica, avuto riguardo ai contingibili problemi di igiene pubblica e di sicurezza.
5. È altresì vietato il bivacco nei giardini pubblici e sulle aiuole, il campeggio indiscriminato su suolo pubblico o privato ed il bivacco sui luoghi pubblici, nei giardini e sulle aiuole.
6. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo, se la sanzione per l'infrazione non è già prevista da altre norme specifiche, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € **50,00** a € **500,00**.

TITOLO VII

PROCEDURA RELATIVA ALLE SANZIONI

Art. 20 - Procedura per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

1. Ferma restando la competenza di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria a norma dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, le funzioni di accertamento e contestazione degli illeciti amministrativi di cui al Regolamento sono svolte in via principale dalla Polizia Locale, nella persona del Responsabile del Servizio.

2. Le violazioni alle norme del presente regolamento sono assoggettate alle sanzioni secondo la procedura di cui alla Legge n. 689 del 24 novembre 1981 e successive modificazioni. In particolare la sanzione amministrativa pecuniaria è graduata nel rispetto dei limiti edittali previsti, tenuto conto della gravità della violazione, della condotta dell'autore e delle condizioni economico/sociale dello stesso ed è ammesso, ai sensi dell'articolo 16 della L. 689/81, il pagamento in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, pari al doppio del minimo edittale previsto.

3. Quando una violazione del regolamento sia riferita anche a comportamenti sanzionati da norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale o dal testo normativo che la contiene, con le procedure per essa stabilite, salvo che la violazione configuri anche la lesione di un bene giuridico diverso rispetto a quello tutelato dalla norma speciale, nel qual caso si applica anche la sanzione prevista dalla norma regolamentare.

4. In caso di ricorso e relativo rigetto dell'opposizione, ai sensi dell'art. 18 della L. 689/81, l'organo competente a decidere, nel motivare le ragioni della decisione ridetermina la sanzione, in base al predetto principio di commisurazione della gravità del fatto, entro i limiti edittali stabiliti per la violazione.

Art. 21 - Obbligo di sospendere attività connesse alla violazione.

Qualora la violazione sia connessa con l'esercizio di un'attività soggetta ad autorizzazione od atto equipollente trovano applicazione gli articoli 17, 17 bis, ter, quater, quinquies e sexies del Regio Decreto n. 773 del 18 giugno 1931 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 22 - Sequestri cautelativi e confisca.

Ai sensi dell'articolo 20 della L. 689/81 le cose che servono o furono destinate a commettere la violazione possono essere confiscate così come è sempre obbligatoria la confisca delle cose che ne costituiscono il prodotto se appartengono all'autore della violazione. Gli oggetti passibili di confisca vengono sottoposti a sequestro secondo la procedura prevista dall'articolo 19 della L. 689/81.

TITOLO VIII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 23 – Comunicazione

L'amministrazione comunale promuove la più ampia comunicazione delle norme contenute nel Regolamento di Polizia Urbana mediante specifiche iniziative divulgative ed illustrative, rivolte anche a comunità e soggetti di origine straniera.

Art. 24 - Abrogazioni e disposizioni finali

Sono abrogati il precedente Regolamento di Polizia Urbana ed ogni altra norma che, contenuta in regolamenti ed ordinanze comunali precedenti all'entrata in vigore del presente regolamento, sia in contrasto con lo stesso. Le attività, i comportamenti, le situazioni, lo stato di fatto dei luoghi già in essere all'entrata in vigore del presente Regolamento, dovranno adeguarsi e conformarsi. Detti obblighi, quando le circostanze lo esigono, devono essere adempiuti immediatamente, altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve avvenire nei termini indicati dal verbale di accertamento o dalla sua notificazione o da altro successivo atto del Comune. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la delibera di approvazione.